Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Giovedì, 2 agosto 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr. » 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr. » 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale » 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo L. 400 — ; » semestrale » 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero: Abb. annuo L. 800 — ; » semestrale » 500 — ; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 418.

Soppressione di alcune Direzioni generali del Ministero dell'interno.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 14 dicembre 1866, n. 3475;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 15 aprile 1940, n. 452 e successive variazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Direzione generale per la demografia e la razza, la Direzione generale per i servizi di guerra e la Direzione generale per il servizio di protezione antiaerea del Ministero dell'interno sono soppresse.

Art. 2.

L'ordinamento interno dei vari servizi nonchè il riassorbimento da parte delle Direzioni generali di servizi d'istituto finora demandati alle soppresse Direzioni generali saranno stabiliti con decreto Ministeriale.

Art. 3.

Con successivo provvedimento, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno introdotte nei ruoli organici del Ministero dell'interno le variazioni riduttive conseguenti alla soppressione ed al riassorbimento dei servizi di cui al precedente art. 1, nonchè ogni altra variazione dipendente dall'ulteriore assetto che potrà essere conferito ai servizi di pertinenza dell'Amministrazione dell'interno.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CASATI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 77. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 419.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana delle Suore della carità Domenicane della Presentazione, con sede in Roma.

N. 419. Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia italiana delle Suore della carità Domenicane della Presentazione, con sede in Roma, e viene autorizzato a favore dell'Ente il trasferimento di immobili da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1945

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.

Autorizzazione alla Rappresentanza della Società francese di assicurazione « L'Abeille » ad apportare alcuni aumenti nelle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il Regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la rappresentanza con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « L'Abeille » in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La rappresentanza - con sede in Milano - della Società francese di assicurazione « L'Abeille » è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe:

1. - Caso morte a premio vitalizio;
2. - Caso morte a premio temporaneo;
3. - caso morte combinata con una rendita vitalizia;
21. - Caso morte combinata con una rendita vitalizia in cui l'opzione B è uguale al capitale assicurato;
4. - Mista immediata su una testa;
4-*bis*. - Mista immediata su 2 teste;
5. - Mista immediata con interesse garantito 3 % sui premi;
6. - Termine fisso;
9. - Assicurazione dotale con controassicurazione;
1-*bis*. - Caso di morte su due teste.

4 % del premio, con un massimo del 2 per mille sul capitale, per le tariffe:

7. - Capitale differito senza controassicurazione a premio annuo;
8. - Capitale differito con controassicurazione a premio annuo.

1 % sul premio unico, per le tariffe:

7. - Capitale differito senza controassicurazione a premio unico;
8. - Capitale differito con controassicurazione a premio unico;
10. - Rendita vitalizia immediata su una testa (uomini);
11. - Rendita vitalizia immediata su una sola testa (donne);
12. - Rendita vitalizia immediata su due teste;
13. - Rendita vitalizia differita senza controassicurazione;
14. - Rendita vitalizia differita con controassicurazione.

Roma, addì 18 giugno 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1129)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1945

Modificazione dell'art. 5, comma 2°, del decreto Ministeriale 19 aprile 1929, recante norme per l'applicazione del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 116, sull'ordinamento delle maestranze portuali

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, sull'ordinamento delle maestranze portuali;

Visto il decreto interministeriale 19 aprile 1929, recante norme per l'applicazione del predetto decreto-legge;

Decreta:

Articolo unico.

Il 2° comma dell'art. 5 del decreto interministeriale 19 aprile 1929, recante norme per l'applicazione del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, è sostituito dal seguente:

« Nei porti e nelle rade previsti nei due ultimi capoversi dell'art. 1, le funzioni dell'organo, di cui al precedente comma, saranno esercitate da una Commissione composta:

a) dall'ufficiale indicato nei citati capoversi, presidente;

b) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

c) da un rappresentante dei lavoratori portuali, designato, mediante sistema elettivo, dagli operai permanenti iscritti nei ruoli;

d) da un rappresentante dei datori di lavoro, la cui categoria, a giudizio della competente Camera di agricoltura; industria e commercio, sia maggiormente interessata al traffico del porto o della rada ».

Roma, addì 19 giugno 1945

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro
per l'industria il commercio e il lavoro
GRONCHI

(1131)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1945.

Composizione dei Consigli del lavoro portuale e delle Commissioni aggregate agli uffici del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, recante norme per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro portuale;

Visto il decreto Ministeriale 29 aprile 1935, concernente la composizione degli organi collegiali aggregati agli Uffici del lavoro portuale, e successive modificazioni;

Udito il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Decreta:

Art. 1.

I Consigli del lavoro aggregati agli Uffici del lavoro portuale di Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Palermo, Porto Empedocle, Salerno, Siracusa e Trapani, sono composti dai seguenti membri:

il direttore dell'Ufficio del lavoro portuale, presidente;

il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

il direttore dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria;

un rappresentante, rispettivamente, degli armatori, degli industriali e dei commercianti, designato dalla Camera di agricoltura, industria e commercio;

tre rappresentanti dei lavoratori portuali, designati, mediante sistema elettivo, dagli operai permanenti iscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale.

Art. 2.

Le Commissioni aggregate agli Uffici del lavoro portuale di Castellammare di Stabia, Reggio Calabria e Taranto sono composte dai seguenti membri;

il direttore dell'Ufficio del lavoro portuale, presidente;

il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

un rappresentante, rispettivamente, degli industriali e dei commercianti, designati dalla Camera di agricoltura, industria e commercio;

due rappresentanti dei lavoratori, designati, mediante sistema elettivo, degli operai permanenti iscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale.

Art. 3.

Le Commissioni aggregate agli Uffici del lavoro portuale di Barletta, Molfetta, Porto Santo Stefano e Torre Annunziata, sono composte dai seguenti membri:

il direttore dell'Ufficio del lavoro portuale, presidente;

il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

un rappresentante degli industriali designato dalla Camera di agricoltura, industria e commercio;

un rappresentante dei lavoratori portuali, designato, mediante sistema elettivo, dagli operai permanenti iscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale.

Art. 4.

Con le stesse modalità di cui agli articoli precedenti è designato un egual numero di rappresentanti degli armatori, degli industriali, dei commercianti e dei lavoratori, quali membri supplenti destinati a sostituire i corrispondenti membri effettivi in caso di assenza.

I rappresentanti delle suddette categorie durano in carica un biennio e possono essere confermati.

Devono essere sostituiti i falliti e coloro a cui carico venga accertata qualche infrazione agli ordinamenti del lavoro portuale e che riportino una delle condanne per la quale è prevista la cancellazione dai ruoli dei lavoratori portuali.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Roma, addì 20 giugno 1945

Il Ministro: DE COURTEN

(1130)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1945.

Nomina dei componenti la Commissione di esami per la professione di procuratore presso la Corte d'appello di Roma.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1945, registrato alla Corte dei conti il 21 successivo, con cui è stata indetta una sessione di esami per la professione di procuratore presso la sede della Corte d'appello di Roma;

Ritenuto che occorre ora nominare la Commissione esaminatrice;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e modificato dall'art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254

Decreta:

La Commissione di esami per la professione di procuratore presso la Corte d'appello di Roma è composta come segue:

1) Gualtieri dott. Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Roma, presidente;

2) Biscotti dott. Domenico, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, componente,

3) Lefebure d'Ovidio prof. Antonio, ordinario di diritto marittimo nelle Università del Regno, Roma, componente;

4) Mazzino avv. Alessandro, del Foro di Roma, componente,

5) De Mauro avv. Giovanni Battista, del Foro di Roma, componente;

6) Reale dott. Nicola, consigliere della Corte d'appello di Roma, presidente supplente;

7) Pioletti dott. Ugo, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, componente supplente;

8) De Cupis prof. Adriano, libero docente di diritto civile nelle Università del Regno, Roma, componente supplente;

9) Mantica avv. Giovanni Francesco, del Foro di Roma, componente supplente;

10) Della Rocca avv. Fernando, del Foro di Roma, componente supplente

Roma, addì 23 luglio 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

(1140)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1945.

Estensione alle provincie di Firenze, Livorno, Pisa e Pistoia del censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, concernente il censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, concernente norme integrative dei Regi decreti-legge 10 marzo e 5 aprile 1944, nn. 83 e 105;

Ritenuta l'opportunità d'estendere ai territori delle provincie di Firenze, Livorno, Pisa e Pistoia le operazioni di censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio;

Decreta:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il R decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105 e le norme integrative allo stesso, contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, entrano in vigore nel territorio delle provincie di Firenze, Livorno, Pisa e Pistoia.

Roma, addì 18 luglio 1945

Il Ministro: LA MALFA

(1141)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca della nomina del commissario della Società anonima cooperativa Consorzio Adriatico moto pescherecci, con sede in Ancona

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 luglio 1945, è stato revocato il provvedimento 18 giugno 1945 relativo alla nomina del rag. Giuseppe Ulisse a commissario della Società anonima cooperativa Consorzio Adriatico moto pescherecci, con sede in Ancona.

(1142)

Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa di consumo Apuana con sede in Massa

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 luglio 1945, è stato ratificato il provvedimento adottato dal prefetto di Apuania relativo alla nomina del comm. Agino Pellerano a commissario della Società anonima cooperativa di consumo Apuana, con sede in Massa, in sostituzione del sig. Antonio Zeri, dimissionario.

(1143)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 31 luglio 1945 - N. 168

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	98,50
Id 3,50 % 1902	»	90 —
Id 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,75
Id 5 % 1936	»	97,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,15

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C